

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2002/C 25/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2002/C 25/02	Aiuti di Stato — Francia — Aiuto C 76/2001 (ex NN 11/1997) — Misure a favore del settore della pesca in Corsica (1987-1999) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1997 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE <sup>(1)</sup> .....	2
2002/C 25/03	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 84/2001 (ex NN 15/2001) — Interruzioni tecniche della pesca in Italia nel mar Tirreno e nel mar Ionio (anno 2000) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE <sup>(1)</sup> .....	9
2002/C 25/04	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 83/2001 (ex NN 12/2001) — Arresti temporanei delle attività di pesca nell'Adriatico — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1997 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE <sup>(1)</sup> .....	12
2002/C 25/05	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia <sup>(1)</sup> .....	17
2002/C 25/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2715 — E.ON/Oberösterreichische Ferngas AG/Jihočeská) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	18
2002/C 25/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2640 — Nestlé/Schöller) <sup>(1)</sup> .....	19

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

2002/C 25/08

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 25 E ..... 20

---

**Rettifiche**

2002/C 25/09

Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (GU C 18 del 22 gennaio 2002) ..... 22





## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****28 gennaio 2002***(2002/C 25/01)*

<b>1 euro</b>	=	7,4278	corone danesi
	=	9,2275	corone svedesi
	=	0,6096	sterline inglesi
	=	0,8578	dollari USA
	=	1,383	dollari canadesi
	=	114,91	yen giapponesi
	=	1,4736	franchi svizzeri
	=	7,8395	corone norvegesi
	=	89,33	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6679	dollari australiani
	=	2,0368	dollari neozelandesi
	=	9,914	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

## AIUTI DI STATO — FRANCIA

**Aiuto C 76/2001 (ex NN 11/1997) — Misure a favore del settore della pesca in Corsica (1987-1999)**

**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1997 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE**

(2002/C 25/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 30 ottobre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Pesca  
Direzione D — Unità giuridica  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

**TESTO DELLA SINTESI**

Gli aiuti a favore del settore della pesca in Corsica sono stati decisi con una delibera dell'assemblea della Regione Corsica del 29 marzo 1985. Tale delibera, che è stata modificata a più riprese fino al 1997, ha istituito aiuti per l'acquisto di navi nuove o d'occasione, per la trasformazione e l'allestimento delle navi e, soltanto per il 1995, per l'installazione di attrezzature a terra da parte dei pescatori. Gli aiuti a favore dell'acquacoltura sono invece stati stabiliti nel quadro del contratto di piano Stato-Regione del 1994.

In applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, occorre prendere in considerazione, come periodo per l'analisi degli aiuti concessi, un periodo di dieci anni a partire dalla data della prima richiesta di informazioni indirizzata dalla Commissione alle autorità francesi, ossia il periodo decorrente dal 14 giugno 1986. Al di là di tale periodo, l'aiuto è prescritto. Il presente esame riguarda quindi gli aiuti concessi nel periodo dal 14 giugno 1986 alla fine del 1999 (fine del periodo di programmazione del DO-CUP).

Tali misure di aiuto devono essere esaminate alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura applicabili alla data alla quale sono stati accordati gli aiuti (successivamente linee direttrici del 1985, del 1988, del 1992, del 1994 e del 1997) nonché del regolamento relativo alle azioni comunitarie a finalità struttu-

rale nel settore della pesca e dell'acquacoltura [successivamente regolamenti (CEE) n. 2908/83, (CEE) n. 4028/86, (CEE) n. 3944/90, (CEE) n. 3699/93 e (CE) n. 2468/98].

Per quanto riguarda gli aiuti per l'acquisto di navi nuove, questo regime sembra avere permesso la concessione di aiuti per l'acquisto di navi nuove nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 28 ottobre 1998, laddove la Francia avrebbe dovuto mettere fine alla concessione degli aiuti alla costruzione e all'ammodernamento dei pescherecci in tale periodo, non avendo rispettato gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale (POP) della flotta di pesca. Inoltre i tassi di aiuto autorizzati da tale regime sono stati superiori a quelli autorizzati dalle linee direttrici nel periodo 1986-1990 per tutti i tipi di nave e nel periodo 1991-1993 per le navi di lunghezza pari o superiori a 9 metri (12 metri per i pescherecci da traino). Inoltre, per tutti i periodi considerati, avendo fissato il massimale di autofinanziamento soltanto al 10 % del costo di acquisto della nave, tale regime ha autorizzato il cumulo degli aiuti con altre fonti di aiuto oltre il tasso autorizzato e non è quindi conforme alle disposizioni delle linee direttrici.

Gli aiuti erogati dal regime in oggetto per la trasformazione e l'allestimento delle navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune, salvo nel caso particolare del periodo dal 1° gennaio 1997 al 28 ottobre 1998, se i lavori realizzati hanno determinato un aumento della potenza della nave, per gli stessi motivi connessi al mancato rispetto del POP.

Per quanto riguarda gli aiuti per l'acquisto di navi d'occasione, il regime in esame non può, in linea di massima, essere considerato compatibile con il mercato comune per gli aiuti concessi dopo il 1° gennaio 1989, in quanto tali aiuti si indirizzano a tutti gli acquirenti, allorché, a norma delle linee direttrici del 1988 e di quelle successive, essi devono essere concessi unicamente per consentire l'insediamento dei giovani pescatori. Inoltre, avendo fissato il massimale di autofinanziamento soltanto al 15 % del costo di acquisto della nave, tale regime ha autorizzato il cumulo degli aiuti con altri aiuti oltre il tasso autorizzato e non è quindi conforme alle disposizioni delle linee direttrici.

Gli aiuti per le attrezzature a terra dei pescatori possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda gli aiuti all'acquacoltura, le informazioni fornite non consentono alla Commissione di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune; la Commissione decide quindi di indirizzare una richiesta di informazioni, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999.

In base alle linee direttrici summenzionate, la Commissione nutre pertanto dubbi sulla compatibilità degli aiuti per l'acquisto di navi nuove o d'occasione stabiliti dalla Regione Corsica per il periodo dal 14 giugno 1986 al 31 dicembre 1999, nonché per gli aiuti alla trasformazione e all'allestimento delle navi per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 28 ottobre 1999 qualora i lavori effettuati abbiano determinato un aumento della potenza delle navi.

La Commissione ricorda altresì i termini dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, secondo i quali, in caso di decisione negativa, essa dispone che lo Stato membro interessato adotti i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto presso i beneficiari.

#### TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione a l'onneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé:

- d'ouvrir la procédure sur les mesures suivantes:
  - aides à l'acquisition de navires neufs pour la totalité de la période analysée (14 juin 1986 au 31 décembre 1999),
  - aides à la transformation et l'équipement des navires pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 28 octobre 1998 si les travaux ont eu pour effet une augmentation de la puissance du navire,
  - aides à l'acquisition de navires d'occasion pour la totalité de la période analysée (14 juin 1986 au 31 décembre 1999),

- de considérer comme étant compatibles avec le marché commun:
  - les aides à la transformation et à l'équipement des navires à l'exception de celles visées ci-dessus,
  - les aides pour les équipements à terre des pêcheurs,
- d'enjoindre la France de lui fournir les renseignements nécessaires pour l'examen des aides à l'aquaculture.

#### 1. Procédure

Une réunion avait eu lieu le 21 mai 1996 à Bruxelles entre les autorités françaises et les services de la Commission au sujet de la situation de certains secteurs d'activité en Corse, dont la pêche. La Commission avait appris à cette occasion que des aides publiques avaient été accordées à ce secteur sans que ces aides n'aient été préalablement notifiées afin d'être examinées conformément à l'article 93 du traité CE (devenu article 88).

La Commission avait alors demandé aux autorités françaises, par courrier du 14 juin 1996, de fournir les informations relatives à ces aides.

Par lettre du 7 juillet 1996, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles avaient pris les contacts nécessaires avec la collectivité territoriale de Corse afin de faire parvenir les informations demandées. Celles-ci n'étant pas parvenues, une première lettre de rappel a été envoyée le 12 septembre 1996.

Les autorités françaises ont transmis, par courrier du 17 décembre 1996, certaines informations concernant ces aides. Celles-ci ont été enregistrées le 6 janvier 1997 sous le numéro NN 11/97 au registre des aides non notifiées.

Après avoir constaté qu'elle n'avait pas tous les éléments nécessaires pour procéder à l'examen de ce régime d'aides, la Commission a demandé des informations complémentaires par courrier du 24 avril 1997. Certains documents lui sont parvenus par courriers du 3 décembre 1997 et du 11 août 1998.

La Commission a ensuite transmis une nouvelle demande de renseignements complémentaires par courrier du 11 février 1999.

Par la suite, une réunion s'est tenue à la Commission le 22 février 2000 avec des représentants de la collectivité territoriale de Corse. Il a été convenu à l'issue de cette réunion que la Commission allait à nouveau faire le point sur les éléments qui ne lui étaient pas encore parvenus et qui lui étaient nécessaires pour procéder à l'appréciation de ce régime d'aide.

Une liste des informations manquantes a été communiquée aux autorités françaises par courrier du 16 mars 2000. Après deux lettres de rappel, une partie importante des informations demandées est parvenue par courrier du 11 avril 2001.

Par ailleurs, la Commission a eu connaissance du rapport de l'Assemblée nationale n° 1077 fait au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse. Dans ce rapport, rendu public en 1998, sont décrites les aides accordées au secteur de la pêche et de l'aquaculture en 1997 (voir le point I.C1.b de ce rapport).

## 2. Description

L'Assemblée de Corse a adopté le 29 mars 1985, par sa délibération n° 85/10 bis, un «règlement des aides à la modernisation de la flotte». Cette délibération prévoit des aides pour l'acquisition de navires neufs et de navires d'occasion ainsi que pour la transformation et l'équipement des navires existants.

Cette délibération a été modifiée à diverses reprises: délibérations des 30 novembre 1990 (n° 90/99), 19 décembre 1991 (n° 91/1032), 23 février 1993 (n° 93/25), 9 mars 1995 (n° 95/16), 11 septembre 1995 (n° 95/79) et 11 avril 1997 (n° 97/36). Les autorités françaises ont précisé que la dernière délibération citée (n° 97/36) n'a fait l'objet d'aucune modification jusqu'à la fin de la période de programmation du document unique de programmation (DOCUP) relatif aux actions des Fonds structurels, en cours à cette date, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999.

Les aides prévues sont les suivantes: aides à l'acquisition de navires neufs, aides à la transformation et à l'équipement des navires, aides à l'achat des navires d'occasion, équipements à terre. Il sera également fait état des aides à l'aquaculture, bien que celles-ci ne soient pas mentionnées dans ces délibérations.

### 2.1. Aides pour l'acquisition de navires neufs

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que l'acquisition de navires de moins de 18 mètres destinés à exercer la pêche en Corse pouvaient faire l'objet de subventions si ces navires étaient, sauf dérogation exceptionnelle, construits en France.

La subvention était de 20 % du prix d'acquisition, à laquelle pouvait s'ajouter une subvention complémentaire de 10 % s'il s'agissait d'une première installation (première acquisition de navire neuf) et une autre, également de 10 %, si le navire était construit en Corse. En outre, dans le but d'encourager les chantiers traditionnels insulaires de construction en bois, la subvention pouvait être augmentée de 20 % du coût d'achat par appel au financement spécifique d'encouragement à la filière bois. L'apport personnel de l'armateur devait être d'au moins 10 %.

La délibération n° 90/99 a modifié les taux d'aide en faisant passer le taux de base de 20 % à 30 %. L'aide de 20 % pour la construction en bois est ramenée à 5 %.

La délibération n° 95/16 a modifié les taux d'aide de la façon suivante: le taux de base reste de 30 % et il est précisé que l'investissement éligible peut comprendre l'achat de la coque, des équipements et de 80 pièces de filets (6 400 mètres), l'aide en cas de première installation reste de 10 % et l'aide spécifique en cas de construction du navire en Corse est ramenée de 10 % à 5 %, toujours augmentée de 5 % dans le cas d'un navire en bois. L'obligation de construction en France est supprimée et est remplacée par une obligation de construction dans la Communauté européenne.

La délibération n° 95/79 a eu pour effet de restreindre l'aide à l'achat de filets au cas où il s'agit d'une première installation du demandeur. D'autre part, la subvention de 5 % dans le cas où le

navire est construit en bois et dans un chantier corse a été supprimée.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus. Il reste spécifié que l'apport personnel de l'armateur doit être d'au moins 10 %.

Les aides pour l'achat de navires neufs ont représenté, pour les années 1985 à 1996:

1985:	720 511 FRF	1989:	527 600 FRF	1993:	311 631 FRF
1986:	1 799 256 FRF	1990:	526 799 FRF	1994:	0 FRF
1987:	434 943 FRF	1991:	1 210 083 FRF	1995:	2 844 545 FRF
1988:	1 447 948 FRF	1992:	467 666 FRF	1996:	3 688 879 FRF

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

### 2.2. Aides pour la transformation et l'équipement des navires

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que les transformations de navires de moins de 18 mètres et d'un coût au moins égal à 25 000 Francs Français (FRF) étaient subventionnables quand elles avaient pour objectif d'apporter une amélioration significative au potentiel de pêche (treuil, remonte filet, sondeur, portique, appareil de navigation, enrouleur, . . .), et de permettre la conservation frigorifique du poisson ou d'améliorer le rendement énergétique des moyens de propulsion (moteur diesel d'une puissance adaptée à la taille du navire, hélice à pas variable, tuyère, . . .).

La subvention pouvant être accordée était de 15 % du coût de ces équipements.

La délibération n° 93/25 a porté ce taux à 30 % du coût de l'investissement.

La délibération n° 95/16 a prévu que les équipements destinés à optimiser la sélectivité des techniques et des engins de pêche (viviers, casiers, nasses, palangres) pouvaient être subventionnés.

La délibération n° 95/79, sans changer le taux d'intervention, a précisé que, dans le cas où l'armateur demanderait le bénéfice des aides communautaires, la participation de la Corse serait calculée conformément aux taux d'intervention prévus dans le règlement communautaire de référence. Le coût minimal à partir duquel l'investissement est subventionnable a été abaissé à 20 000 FRF.

La délibération n° 95/79 a aussi prévu que, si la demande d'aide à la transformation ou à l'équipement du navire est présentée dans le cadre d'une première installation (première acquisition d'un navire, neuf ou d'occasion, par un pêcheur), les 80 premières pièces de filets pouvaient être subventionnées au taux de 30 %.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus.

Les aides pour la transformation et l'équipement des navires ont représenté, pour les années 1985 à 1996:

1985:	175 203 FRF	1989:	348 514 FRF	1993:	311 631 FRF
1986:	120 379 FRF	1990:	246 564 FRF	1994:	641 616 FRF
1987:	110 379 FRF	1991:	267 356 FRF	1995:	1 339 778 FRF
1988:	395 838 FRF	1992:	242 712 FRF	1996:	1 670 271 FRF

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

### 2.3. Aides pour l'acquisition de navires d'occasion

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que l'acquisition d'un navire d'occasion pour un prix d'au moins 50 000 FRF pouvait faire l'objet d'une subvention de 10 % de ce prix. Il pouvait s'y ajouter une subvention de 5 % en cas de première installation.

L'apport personnel de l'acquéreur devait être d'au moins 15 % du coût du navire.

La délibération n° 91/103 a fait passer le taux de base de 10 % à 15 %.

La délibération n° 95/16 a fait passer ce taux à 20 % pour les navires de moins de 20 ans.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus. Le montant de l'apport personnel minimal n'a pas varié (15 %).

Les aides pour l'achat de navires d'occasion ont représenté, pour les années 1989 à 1996:

1985:	206 250 FRF	1989:	203 875 FRF	1993:	1 242 626 FRF
1986:	89 500 FRF	1990:	277 750 FRF	1994:	137 010 FRF
1987:	164 000 FRF	1991:	360 810 FRF	1995:	526 300 FRF
1988:	608 075 FRF	1992:	295 500 FRF	1996:	571 500 FRF

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

### 2.4. Aides pour les équipements à terre

La délibération n° 95/16 a prévu que les entreprises de pêche individuelles puissent bénéficier de subventions pour l'achat d'équipements fixes de conservation des produits de la pêche installés à terre, les machines à glace et les unités de congélation ainsi que les véhicules frigorifiques permettant la conservation, le transport et la distribution des produits de la pêche. Les associations et groupements d'entreprises privées ne peuvent pas bénéficier de cette subvention.

Le taux de subvention est de 40 %, excepté pour l'acquisition de véhicules frigorifiques pour lesquels il est de 50 %.

Les délibérations suivantes n'ont pas apporté de modification à ces dispositions.

Les aides pour les équipements à terre ont représenté 10 888 FRF pour 1995 et 262 658 FRF pour 1996. Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

### 2.5. Aide à l'aquaculture

Des aides en faveur de l'aquaculture ont également été instituées. Les autorités françaises n'ont communiqué que quelques informations succinctes à leur sujet.

Selon les autorités françaises, ces aides ont été définies par le contrat de plan État-région de 1994 ainsi que par le document unique de programmation des aides communautaires au titre de l'objectif 1. Il est fait application de la réglementation relative à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour la mise en œuvre des projets cofinancés par la Communauté européenne.

Ces aides concernent des investissements collectifs ou privés. Les investissements collectifs portent sur la promotion des produits de la mer et des études de marché ainsi que sur l'appui technique des entreprises d'aquaculture. Les investissements dans les entreprises sont destinés à renforcer la compétitivité des entreprises aquacoles en vue d'accroître la qualité des produits sur le marché; ces investissements sont liés à la mise aux normes sanitaires et à l'amélioration des conditions de commercialisation des produits: équipements de conditionnement, installations de stockage, navires de service, équipements informatiques, machines à glace, fourgons frigorifiques, etc. . . .

### 3. Appréciation

Les subventions accordées par les autorités régionales de la Corse décrites au paragraphe 2 ci-dessus sont des aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Ces aides remontent à l'année 1985. Le règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE<sup>(1)</sup> n'indique pas de délai de prescription pour l'examen des aides illégales au sens de son article 1, paragraphe f), c'est-à-dire mises à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun. Cependant, l'article 15 de ce règlement dispose que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération sont soumis à un délai de prescription de dix ans, que le délai de prescription commence le jour où l'aide est accordée au bénéficiaire et que ce délai est interrompu par toute mesure prise par la Commission.

On peut considérer, *mutatis mutandis*, que ce délai de dix ans peut s'appliquer également à l'examen du régime d'aide en cause et que ce délai a été interrompu par la demande de renseignements adressée par la Commission aux autorités françaises le 14 juin 1996. En conséquence, on doit considérer que la prescription s'applique pour les aides accordées aux bénéficiaires avant le 14 juin 1986. Cette prescription s'applique donc notamment aux aides accordées avant le 14 juin 1986 de la région Corse mais n'ayant été versées aux bénéficiaires que dans les années qui ont suivi, après que les investissements subventionnables ont été effectivement réalisés.

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

De ce fait, la Commission doit prendre en compte, dans son analyse, toutes les aides dont les décisions d'attribution ont été prises à partir du 14 juin 1986, jusqu'à la date de fin de période du DOCUP 1994-1999 soit le 31 décembre 1999. Les aides de même nature accordées dans le cadre du DOCUP suivant (2000-2006) doivent faire l'objet d'un autre dossier.

Ces aides doivent être analysées au regard des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Selon le paragraphe 3.4 des lignes directrices actuellement en vigueur<sup>(2)</sup>, les aides illégales doivent être examinées au regard des lignes directrices en vigueur au moment où elles sont accordées. En 1986 et 1987, les lignes directrices applicables étaient celles qui avaient été publiées en 1985 (JO C 268 du 19.10.1985, p. 2). Par la suite, les lignes directrices applicables ont été les suivantes: celles publiées au JO C 313 du 8 décembre 1988 pour les aides accordées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1989, celles publiées au JO C 152 du 17 juin 1992 pour les aides accordées à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1992, celles publiées au JO C 260 du 17 septembre 1994 pour les aides accordées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1995 et celles publiées au JO C 100 du 17 mars 1997 pour les aides accordées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1997.

Il convient en outre de se référer aux règlements successifs du Conseil relatifs aux actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture auxquels ces Lignes directrices se réfèrent constamment, notamment pour les investissements éligibles et les taux d'aide autorisés: règlement (CEE) n° 2908/83 du 4 octobre 1983 (JO L 290 du 22.10.1983), règlement (CEE) n° 4028/86 du 18 décembre 1986 (JO L 376 du 31.12.1986), règlement modificatif (CEE) n° 3944/90 du 20 décembre 1990 (JO L 380 du 31.12.1990), règlement (CE) n° 3699/93 du 21 décembre 1993 (JO L 346 du 31.12.1993), règlement (CE) n° 2468/98 du 3 novembre 1998 (JO L 312 du 20.11.1998).

### 3.1. Aides pour l'acquisition de navires neufs

3.1.1. De manière constante, les versions successives des lignes directrices prévoient que les aides pour l'acquisition de navires neufs sont compatibles avec le marché commun si elles sont octroyées pour des investissements qui s'insèrent dans les objectifs du programme d'orientation pluriannuel (POP) pertinent pour la période en cause, si les conditions d'octroi sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les règlements relatifs aux actions structurelles de la Communauté et si le taux des aides ne dépasse pas le taux global (aides nationale et communautaire cumulées) admis par ces règlements.

3.1.2. En ce qui concerne l'insertion de ces investissements dans les objectifs des POP, la Commission rappelle que la France ne s'était pas acquittée des objectifs fixés par le POP III (1992-1996) et qu'elle devait en conséquence mettre fin à l'octroi des aides à la construction et à la modernisation des navires de pêche à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1997. Par la suite, par lettre du 28 octobre 1998, la direction générale de la pêche a indiqué à la France qu'une aide aux investissements pouvait, sous certaines conditions, reprendre. On doit donc présumer que les aides qui peuvent avoir été accordées après le 1<sup>er</sup> janvier 1997 jusqu'au 28 octobre 1998 l'ont été en contradiction avec les lignes directrices applicables pour cette période (lignes

directrices publiées au JO C 100 du 27 mars 1997; voir le point 2.2.3.1.).

La France n'a pas fourni de données sur les aides accordées pour l'acquisition de navires neufs en Corse pour les années 1997, 1998 et 1999. Cependant, cela n'apporte pas la preuve que des aides nationales n'auraient pas été accordées pendant ces années-là. En effet, le fait que les autorités françaises ont précisé, dans leur courrier du 11 avril 2001, que la délibération n° 97/36 du 11 avril 1997 n'avait pas fait l'objet de modifications dans le cadre du DOCUP 1994-1999 semble confirmer implicitement que la Corse a bien continué à accorder de telles aides en 1997, 1998 et 1999, donc notamment pendant la période du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 28 octobre 1998.

On relève d'autre part dans le rapport de l'Assemblée nationale (point I.C.1.b) que des aides ont été effectivement octroyées en 1997 pour la construction de navires.

Ce régime d'aide permettait donc que des aides soient accordées, pendant la période du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 28 octobre 1998, en contradiction avec les lignes directrices.

3.1.3. Il ressort des règlements successifs relatifs aux actions structurelles de la Communauté que le taux d'aide à l'acquisition du navire pouvait, globalement, aller:

- jusqu'à 50 % pour les projets relevant des règlements (CEE) n° 2908/83 et n° 4028/86,
- jusqu'à 45 % pour les navires de moins de 9 mètres (12 mètres pour les chalutiers) et jusqu'à 40 % pour les navires de 9 mètres et plus (12 mètres pour les chalutiers) pour les projets relevant du même règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90,
- jusqu'à 60 % pour les navires relevant des règlements (CE) n° 3699/93 et (CE) n° 2468/98.

On observe que les aides cumulées au titre de la délibération n° 85/10 bis de la Corse autorisaient une subvention allant jusqu'à 60 %, donc à un taux supérieur aux taux permis par les règlements (CEE) n° 2908/93 et (CEE) n° 4028/86 (50 %). Cette observation s'applique pour la période débutant le 14 juin 1986, date à partir de laquelle ce régime d'aide est analysé, jusqu'au 31 décembre 1990.

La même chose peut être observée pour les aides accordées au titre de la délibération n° 90/99 de la Corse puisque, cumulées, elles pouvaient atteindre un taux de 45 %, soit un taux supérieur à celui de 40 % permis par le même règlement (CEE) n° 4028/86 modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90 pour les navires de 9 mètres et plus (12 mètres pour les chalutiers). Cette situation a perduré jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle le règlement (CEE) n° 4028/86 modifié a été remplacé par le règlement (CE) n° 3699/93 autorisant un taux d'aide global de 60 %.

On observe en outre que la délibération n° 85/10 bis prévoyait que l'autofinancement du demandeur devrait être d'au moins 10 %. Cette disposition n'a jamais été abrogée. Ainsi, il était possible que les aides instituées par ce régime soient cumulées avec des aides accordées en application d'autres régimes, jusqu'à représenter 90 % du coût du navire, donc nettement au-delà du taux autorisé.

<sup>(2)</sup> JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

En permettant un tel cumul et, donc, en autorisant l'attribution d'aides au-delà du taux autorisé, le régime présentement analysé n'est pas conforme aux lignes directrices.

### 3.2. Aides pour la transformation et l'équipement des navires

3.2.1. Les investissements subventionnables par la Corse au titre de la transformation et de l'équipement des navires correspondent à des investissements de modernisation tels qu'ils sont prévus par les règlements relatifs aux actions structurelles de la Communauté et qui, de ce fait, sont autorisés par les lignes directrices.

Les taux d'aide compatibles avec les règles communautaires sont identiques aux taux définis pour l'acquisition des navires neufs (taux indiqués au paragraphe 3.1.3 ci-dessus).

Les taux d'aide définis par la Corse par ses délibérations successives (15 % et 30 %) sont inférieurs aux taux maximaux autorisés par ces règlements. De ce point de vue, les aides accordées pour la transformation et l'équipement des navires peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun.

L'aide spécifique accordée au titre de l'équipement des navires pour l'achat des 80 premières pièces de filets dans le cas d'une première installation par l'achat d'un navire d'occasion, aide se montant à 30 % du prix d'achat de cet équipement, peut être de la même manière considérée comme compatible avec le marché commun puisque ce taux est inférieur aux taux d'aide autorisés par les règlements de référence.

3.2.2. Cependant, la Commission observe que des aides à la transformation peuvent être accordées pour des investissements concernant le groupe propulsif du navire, par exemple, comme cela est expressément prévu par les délibérations successives, pour l'équipement en un «moteur d'une puissance adaptée à la taille du navire». Une aide pour l'acquisition d'un moteur avec augmentation de puissance n'est donc pas écartée.

Or, comme pour l'acquisition de navires neufs, les investissements pour la modernisation devaient s'insérer dans le POP pertinent pour la période en cause. À cet effet, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 28 octobre 1998, les aides aux investissements pouvant entraîner une augmentation de l'effort de pêche, par exemple une remotorisation avec augmentation de puissance, n'étaient plus autorisées. Les aides qui ont pu être accordées dans ce but pendant cette période sont donc en contradiction avec les Lignes directrices (point 2.2.3.2 des lignes directrices publiées au JO C 100 du 27 mars 1997, en vigueur pour cette période).

### 3.3. Aides pour l'acquisition de navires d'occasion

3.3.1. Les lignes directrices publiées en 1985 et applicables jusqu'au 31 décembre 1988 ne contenaient pas de dispositions relatives aux aides à l'achat des navires d'occasion. Le taux d'aide fixé par la délibération n° 85/10 bis de la région Corse était de 10 %, auquel pouvait s'ajouter un taux de 5 % en cas de première installation. Ce taux d'aide est inférieur au taux de 25 % autorisé par les lignes directrices suivantes (voir les lignes directrices de 1988, point II.B.3.iii.d). Ces aides à l'achat des navires d'occasion peuvent être, pour cette période, de ce point de vue, considérées comme compatibles avec le marché commun.

Ce taux d'aide, qui est ensuite passé à 15 %, puis 20 %, auxquels pouvaient toujours s'ajouter 5 % en cas de première installation, est resté conforme à ce qui a été prévu par les lignes directrices suivantes (25 % pour les lignes directrices de 1992 et la moitié des taux autorisés pour la construction pour les lignes directrices de 1994 et 1997).

3.3.2. Cependant, deux autres dispositions des délibérations successives de la région Corse ne sont pas conformes aux lignes directrices de 1988 et suivantes (1992, 1994 et 1997), c'est-à-dire pour la période débutant le 1<sup>er</sup> janvier 1989: l'une relative au navire et l'autre relative à l'acquéreur du navire.

3.3.2.1. En effet, selon les lignes directrices de 1988 (point II.B.iii.b.), le navire ne devait normalement pas être âgé de plus de 15 ans, âge ramené à 10 ans par les lignes directrices suivantes. Il est bien indiqué que des exceptions étaient possibles, mais seulement dans certains cas à examiner individuellement.

Les délibérations de la région Corse n'ont pas fixé d'âge limite. La délibération n° 95/16 a même distingué deux catégories de navire avec deux taux de subvention différents pour leur acquisition: les navires de moins de 20 ans et ceux de 20 ans et plus. Cela confirme implicitement que des subventions pour l'acquisition de navires de plus de 15 ou 10 ans ont été accordées, sans que cela soit restreint à des cas ayant fait l'objet d'un examen particulier.

3.3.2.2. D'autre part, ces lignes directrices (celles de 1988 et suivantes) indiquent que l'aide à l'achat de navires d'occasion était possible seulement en cas de première installation de jeunes pêcheurs, ou éventuellement d'accès à la propriété en régime participatif ou encore de remplacement d'un navire à la suite d'une perte totale.

Or, dans les dispositions adoptées par la région Corse, ce critère représente plutôt une exception au lieu de constituer une règle générale, puisque la première installation permet de bénéficier d'une surprime par rapport à la prime ordinaire. En conséquence, par rapport à ce critère obligatoire, des aides à l'acquisition de navires d'occasion semblent avoir été accordées en contradiction avec les lignes directrices.

3.3.3. La Commission observe en outre que l'apport personnel du bénéficiaire devait être de 15 %, ce qui autorise implicitement un taux de subvention de 85 %. Cette disposition, figurant dans la délibération n° 85/10 bis de 1985, n'a jamais été abrogée.

Ainsi, il était possible que l'aide instituée par ce régime se cumule avec des aides accordées en application d'autres régimes, jusqu'à représenter 85 % du coût d'achat du navire, donc nettement au-delà du taux autorisé.

En permettant un tel cumul et, donc, en autorisant l'attribution d'aides au-delà du taux autorisé, le régime présentement analysé entre aussi, de ce point de vue, en contradiction avec les lignes directrices.

### 3.4. Aides pour les équipements à terre des pêcheurs

Ces aides, accordées à partir de 1995, concernent des investissements effectués par les pêcheurs pour la commercialisation et la conservation des produits pêchés.

Conformément aux lignes directrices publiées en 1994 et applicables à cette date, ces aides sont compatibles avec le marché commun si les conditions d'octroi sont au moins aussi strictes que celles prévues dans le règlement (CE) n° 3699/93. Les lignes directrices publiées en 1997 contiennent les mêmes dispositions.

Les investissements éligibles entrent dans la catégorie des équipements et installations nécessaires à la transformation et commercialisation des produits de la pêche entre le moment du débarquement et le stade du produit final, catégorie définie à l'annexe III, point 2.4.a de ce règlement.

D'autre part, le taux de subvention prévu (40 %, ou, pour les véhicules frigorifiques, 50 %) est inférieur au taux maximal figurant à l'annexe IV du même règlement (75 %).

En conséquence, ces aides pour les équipements à terre des pêcheurs sont compatibles avec le marché commun.

### 3.5. Aides à l'aquaculture

Les informations fournies par les autorités françaises ne permettent pas de se prononcer sur la compatibilité des aides accordées en faveur de l'aquaculture.

En effet, la Commission ne peut se suffire de l'information, communiquée par ces autorités, selon laquelle ces aides ont été accordées conformément à la réglementation IFOP et que, de ce fait, elles seraient compatibles avec le marché commun.

Pour examiner un régime d'aide dans le cadre de la fonction qui lui est impartie par l'article 88 du traité CE, la Commission doit procéder à l'examen des dispositions qui l'ont institué. Sans cela, il lui est impossible de se prononcer sur leur compatibilité avec les règles communautaires.

## 4. **Décision**

4.1. La Commission estime qu'il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de certaines des mesures d'aide décrites avec les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et, partant, avec le traité CE.

Ces doutes sérieux existent pour les mesures suivantes:

- aides pour l'acquisition de navires neufs pour la totalité de la période analysée (du 14 juin 1986 au 31 décembre 1999),
- aides pour la transformation des navires pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1997 au 28 octobre 1998 dans les cas où il y a augmentation de puissance,

- aides pour l'acquisition de navires d'occasion pour la totalité de la période analysée (du 14 juin 1986 au 31 décembre 1999).

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier les aides en cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre. Elle demande aux autorités françaises de transmettre sans tarder une copie de la présente lettre aux bénéficiaires des mesures.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil aux termes duquel, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès des bénéficiaires.

La Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au *Journal officiel des Communautés européennes*. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.

4.2. Les mesures suivantes peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun:

- aides pour la transformation et l'équipement des navires, à l'exception des aides à la remotorisation visées ci-dessus,
- aides pour les équipements à terre des pêcheurs.

La Commission regrette cependant que la France ait mis à exécution ces mesures d'aide en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

4.3. La Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour procéder à l'analyse des aides en faveur de l'aquaculture.

Afin d'être en mesure d'y procéder, la Commission enjoint à la France, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999, de lui fournir ces renseignements dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre: base juridique, budgets, investissements éligibles ...»

## AIUTI DI STATO — ITALIA

**Aiuto C 84/2001 (ex NN 15/2001) — Interruzioni tecniche della pesca in Italia nel mar Tirreno e nel mar Ionio (anno 2000)****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE**

(2002/C 25/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 novembre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Pesca  
Direzione D — Unità giuridica  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 19 42.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

**SINTESI**

Con il decreto legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito in legge n. 343 del 26 novembre 2000, l'Italia ha adottato varie misure per il settore dei trasporti e della pesca. Tra le suddette figura una misura d'accompagnamento sociale in favore dei pescatori del mar Tirreno (da Imperia a Reggio Calabria) e del mar Ionio (da Crotona a Gallipoli).

La suddetta misura consiste nella copertura del minimo monetario garantito ai membri dell'equipaggio e degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti dagli armatori agli imbarcati per il periodo corrispondente ad «un arresto tecnico», verificatosi tra il 2 settembre ed il 1° ottobre 2000 nel mar Tirreno e tra il 3 luglio ed il 1° agosto nel mar Ionio. Lo stanziamento di bilancio destinato a tale misura è pari a 10 000 milioni di ITL (5,16 milioni di EUR).

La misura in oggetto riguarda i pescherecci che praticano la pesca pelagica a strascico e/o volante. L'interruzione tecnica presenta carattere obbligatorio nei compartimenti marittimi in cui è stata adottata una decisione in tal senso. Nei compartimenti in cui l'interruzione non è obbligatoria, gli armatori che lo desiderano possono aderire volontariamente alla misura di interruzione e beneficiare della stessa misura di accompagnamento sociale.

Le autorità italiane hanno motivato queste interruzioni della pesca con l'obiettivo di favorire l'incremento della biomassa delle risorse alieutiche.

In base al punto 2.2.2 delle linee direttrici per gli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati

compatibili con il mercato comune se rispondono a determinati requisiti.

Il suddetto arresto non è stato istituito a seguito di un evento imprevedibile ed irripetibile, requisito che risponde al criterio definito al primo capoverso del punto 2.2.2.

Inoltre, le autorità italiane non hanno fornito precisazioni sull'impatto previsto della suddetta misura d'arresto, relativamente alle specie interessate, agli effetti sulla biomassa o alle ripercussioni favorevoli sulle attività di pesca. Tale arresto non può dunque essere considerato come un piano di recupero della risorsa, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Le misure d'aiuto attuate per il periodo summenzionato non corrispondono quindi a misure particolari che potrebbero essere compatibili a norma del secondo capoverso del punto 2.2.2 delle linee direttrici.

Inoltre, la Commissione osserva che, tra i documenti trasmessi dalle autorità italiane, figura una nota di un istituto di ricerca in cui si dichiara chiaramente che tale interruzione forzata della pesca persegue l'obiettivo di ridurre lo sforzo esercitato da una flotta di eccessive dimensioni. Ora, a norma del terzo capoverso del punto 2.2.2 delle linee direttrici, gli aiuti concessi al fine di ridurre lo sforzo di pesca sono incompatibili con il mercato comune.

La misura di accompagnamento sociale di cui sopra, correlata al suddetto arresto, costituisce un aiuto al funzionamento delle imprese di pesca interessate e rinvia quindi al punto 1.2 delle linee direttrici, che definisce il principio generale secondo il quale gli aiuti al funzionamento, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sono incompatibili con il mercato comune.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

Conseguentemente, sulla base delle suddette linee direttrici, la Commissione esprime riserve in merito alla compatibilità di tali misure d'aiuto con il mercato comune.

La Commissione rinvia altresì all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, a norma del quale, in caso di decisione negativa, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

### TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità del suo paese sulle misure di cui all'oggetto, ha deciso di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dello stesso articolo <sup>(2)</sup>.

#### 1. Procedimento

Con lettera del 26 settembre 2000, ricevuta il 28 settembre, la Rappresentanza permanente d'Italia ha notificato alla Commissione il testo di un progetto di decreto-legge recante diverse misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

Il testo prevedeva l'istituzione di vari provvedimenti a favore di questi due settori, fra cui una misura di accompagnamento sociale a favore dei pescatori dei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria e da Crotona a Gallipoli, con esclusione di quelli facenti capo agli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto. Questa misura è stata istituita a seguito delle «interruzioni tecniche» dell'attività di pesca effettuate nel corso dell'estate 2000 allo scopo di tutelare l'incremento della biomassa delle risorse alieutiche ed è stata registrata come aiuto notificato con il numero N 159D/2000.

In seguito, con lettera del 2 ottobre 2000 le autorità italiane hanno trasmesso il testo del decreto-legge (decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2000. La misura in oggetto figura all'articolo 5 del decreto-legge.

Complementi di informazione sono stati richiesti a quattro riprese alle autorità italiane con lettere del 23 novembre 2000, del 20 febbraio, del 30 maggio e del 5 luglio 2001, cui è stata data risposta con lettere del 5 febbraio, 2 maggio, 31 maggio e 24 luglio 2001.

Tra le informazioni comunicate figuravano in particolare, nella lettera del 5 febbraio 2001, il testo della legge n. 343 del 23 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 2000 (conversione in legge del decreto-legge n. 265), nonché tre decreti del ministero delle Politiche agricole e forestali in data 30 giugno, 19 luglio e 3 agosto 2000 in cui figurano varie altre disposizioni relative alle interruzioni tecniche.

Il decreto del 3 agosto 2000, recante le modalità concrete di risarcimento, era di applicazione immediata; pertanto a questa misura poteva essere data immediata attuazione. Per tale motivo il fascicolo è stato trasferito, il 9 febbraio 2001, nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 15/2001.

#### 2. Descrizione

A norma dell'articolo 5 della legge n. 343 del 23 novembre 2000 è stata istituita a favore delle navi interessate dalle interruzioni tecniche una misura di accompagnamento sociale corrispondente alla copertura del salario minimo garantito per i membri dell'equipaggio e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

La misura in oggetto riguarda le navi che praticano la pesca allo strascico e/o volante. L'interruzione tecnica ha avuto luogo dal 2 settembre al 1° ottobre 2000 nel mar Tirreno (navi facenti capo ai compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria) e dal 3 luglio al 1° agosto 2000 nel mar Ionio (navi facenti capo ai compartimenti marittimi da Crotona a Gallipoli, con esclusione di quelle facenti capo agli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto).

L'interruzione tecnica presenta carattere obbligatorio nei compartimenti marittimi in cui è stata adottata una decisione in tal senso dal capo compartimento, previa consultazione della Commissione consultiva centrale della pesca marittima. Nei compartimenti in cui l'interruzione non è obbligatoria gli armatori che lo desiderano possono aderire volontariamente alla misura di interruzione e beneficiare della stessa misura di accompagnamento sociale.

Lo stanziamento di bilancio destinato a questa misura è pari a 10 000 milioni di ITL (5,16 milioni di EUR).

#### 3. Valutazione

3.1. La misura descritta ha avuto l'effetto di conferire direttamente un vantaggio finanziario ai beneficiari per mezzo di risorse statali; è destinata ad una determinata categoria di imprese (le imprese di pesca stabilite nei mari Tirreno e Ionio) e presenta pertanto carattere selettivo. Essa costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE e deve essere analizzata a norma delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(3)</sup>, applicabili alla data in cui sono avvenuti i fatti.

La misura d'accompagnamento sociale in questione ha avuto l'effetto di diminuire i costi di produzione normalmente a carico delle imprese interessate e riveste il carattere di un aiuto al funzionamento.

Secondo il principio generale enunciato al punto 1.2 delle linee direttrici summenzionate, gli aiuti al funzionamento nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono incompatibili con il mercato comune salvo eccezioni debitamente giustificate.

L'Italia ha motivato l'esistenza delle «interruzioni tecniche» della pesca con l'obiettivo di favorire l'incremento della biomassa delle risorse alieutiche.

3.2. A norma del primo comma del punto 2.2.2 delle linee direttrici, gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad una operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca causato da eventi non prevedibili e non ripetitivi, segnatamente per motivi biologici.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

Gli arresti in questione non sembrano essere stati istituiti a seguito di un evento non prevedibile. Dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane non risulta che si sia verificato un evento come, ad esempio, una calamità naturale o altro fatto eccezionale che avrebbe motivato l'arresto tecnico.

Né risulta dalle stesse informazioni che si sia verificato un crollo improvviso e non prevedibile delle risorse alieutiche che avrebbe reso necessaria l'adozione di misure specifiche di ricostituzione della risorse, come ad esempio un arresto temporaneo.

La Commissione osserva inoltre che l'Italia ha già messo in atto misure di risarcimento nel quadro di arresti temporanei comparabili. La Commissione non aveva emesso obiezioni nei confronti delle medesime: per il 1999, le misure analizzate con il numero N 419/99 e oggetto della lettera SG(99) D/7551 del 17.9.1999 al governo italiano; per il 1998, le misure analizzate con il numero NN 101/98 e oggetto della lettera SG(99) D/1581 del 23.6.1999; per il 1997, le misure analizzate con il numero NN 99/97 e oggetto della lettera SG(97) D/6770 del 6.8.1997. Risulta che tali misure siano state applicate alla pesca nel mar Tirreno e nel mar Ionio; se ne può pertanto desumere che la misura di risarcimento adottata per l'anno 2000 non presenta carattere non ripetitivo.

Non risulta pertanto che la misura in oggetto possa considerarsi compatibile a norma del primo comma del punto 2.2.2 delle linee direttrici.

- 3.3. Secondo lo stesso punto 2.2.2, secondo comma, la Commissione dispone della facoltà di considerare una misura di aiuto all'arresto temporaneo come compatibile con il mercato comune previo esame particolare della misura in questione (esame «caso per caso»).

La Commissione avrebbe potuto ritenere che sussistessero le condizioni di compatibilità se l'arresto temporaneo in questione avesse presentato una corrispondenza con quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca<sup>(4)</sup>, ossia nel caso di un evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche [lettera a)] o all'attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi [lettera c)].

L'arresto temporaneo in questione non sembra però corrispondere al caso previsto alla lettera a), come si è visto in precedenza (paragrafo 3.2).

Esso non sembra neppure corrispondere al caso previsto alla lettera c), poiché le autorità italiane non hanno comunicato alcuna informazione che permettesse di concludere che l'arresto temporaneo si inseriva in un piano di recupero di una risorsa in cui venissero precisati, ad esempio, le specie interessate, l'impatto previsto per la biomassa, le ripercussioni favorevoli previste sulle attività di pesca . . . . Le autorità italiane si sono limitate a fornire quattro riferimenti bibliografici senza precisare quali fossero le argomentazioni figuranti in tali opere che avrebbero potuto giustificare le interruzioni tecniche in questione, sebbene

fossero state a ciò espressamente invitate dalla Commissione (lettera del 5 luglio 2001).

La misura non sembra poter essere dunque considerata compatibile con il mercato comune a norma del secondo comma del punto 2.2.2 delle linee direttrici.

- 3.4. Inoltre la Commissione osserva che, tra i documenti trasmessi dalle autorità italiane, figura una nota dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura di Salerno (IREPA) in cui si dichiara che tale interruzione forzata della pesca persegue l'obiettivo di ridurre lo sforzo esercitato da una flotta di eccessive dimensioni rispetto alle risorse alieutiche.

A norma del terzo comma del punto 2.2.2 delle linee direttrici, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione degli sforzi di pesca stabiliti nel programma di orientamento pluriennale delle flotte di pesca comunitarie. Inoltre l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce al paragrafo 4 che gli Stati membri non possono accordare indennità ai pescatori o agli armatori per arresti temporanei dell'attività se essi sono motivati da un arresto stagionale connesso alla gestione corrente delle attività di pesca.

#### 4. Decisione

La Commissione constata che in questa fase della valutazione preliminare, quale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE<sup>(5)</sup>, esistono seri dubbi circa la compatibilità della misura d'aiuto in oggetto con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e quindi con il trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni, nell'ambito del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto in questione, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari delle misure che sono già state attuate.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, a norma del quale, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale*, nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i suddetti interessati saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.»

<sup>(4)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

## AIUTI DI STATO — ITALIA

**Aiuto C 83/2001 (ex NN 12/2001) — Arresti temporanei delle attività di pesca nell'Adriatico**

**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1997 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE**

(2002/C 25/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 13 novembre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Pesca  
Direzione D — Unità giuridica  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

## SINTESI

1. Con decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito in legge con legge n. 343 del 26 novembre 2000, l'Italia ha adottato diverse misure nel settore dei trasporti e della pesca fra le quali alcune a favore dei pescatori e degli allevatori di molluschi dell'Adriatico. Una parte di tali misure — ossia gli indennizzi concessi per ovviare al fenomeno delle mucillagini — e che si è tradotta in arresti temporanei della pesca durante il periodo dal 19 giugno al 19 luglio 2000, è considerata compatibile con il mercato comune.

La Commissione nutre invece alcuni dubbi sulla compatibilità degli indennizzi a favore dei pescatori per gli arresti della pesca successivi al 19 luglio 2000 e di quelli a favore degli allevatori di molluschi. La presente sintesi riguarda tali misure.

2. Per i pescatori, queste misure di indennizzo riguardano gli arresti temporanei successivi al 19 luglio 2000, per un periodo massimo di 44 giorni. Le imbarcazioni che ne fruiscono sono quelle che praticano la pesca con reti a strascico pelagiche, con attrezzi da posta o con sciabica (ne sono invece escluse le imbarcazioni munite di licenza per la pesca oceanica). L'arresto è obbligatorio per i pescherecci per traino pelagico.

Gli armatori possono beneficiare di un indennizzo calcolato in base alla stazza della nave per un massimo di 30 giorni e della presa a carico dei contributi sociali per i marinai imbarcati per un periodo di 44 giorni. I marinai imbarcati usufruiscono, dal canto loro, di un indennizzo pari al salario minimo garantito.

L'importo finanziario complessivo per questi indennizzi è di 55 milioni di lire italiane (28,4 milioni di EUR).

Le autorità italiane hanno addotto il fenomeno delle mucillagini a motivo per l'adozione delle misure in parola. Dalle informazioni comunicate non risulta tuttavia che l'arresto della pesca durante il periodo in questione sia da collegare al suddetto fenomeno. Esso non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

Le autorità italiane, d'altro canto, hanno fatto osservare che l'arresto mirava a favorire l'aumento della biomassa delle risorse alieutiche. Il punto 2.2.2 delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in vigore al momento dei fatti, prevede la possibilità di un arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia, in base alle informazioni comunicate dall'Italia, tale arresto temporaneo non corrisponde ai casi previsti dal punto 2.2.2; risulta invece che esso non possa essere giustificato da eventi non prevedibili e non ripetitivi e nemmeno che sia stato stabilito nel quadro di un programma di ripristino di una specie in via di estinzione. Le misure, quindi, non possono essere considerate compatibili in applicazione del punto 2.2.2 delle Linee direttrici.

Poiché tali misure costituiscono aiuti al funzionamento delle imprese interessate, occorre richiamarsi al principio generale enunciato al punto 1.2. delle sopra citate Linee direttrici, secondo cui gli aiuti al funzionamento nel settore della pesca sono incompatibili con il mercato comune.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

Di conseguenza, sulla base delle suddette Linee direttrici, la Commissione nutre alcuni dubbi sulla compatibilità di tali misure di aiuto con il mercato comune.

3. Quanto agli allevatori di molluschi, l'obiettivo dell'indennizzo è stato quello di compensare i danni provocati dal fenomeno delle mucillagini. Tale indennizzo potrebbe essere considerato compatibile con il mercato comune visto che la sua concessione è stata decisa in seguito ai danni provocati da una calamità naturale.

Tuttavia, le informazioni fornite dalle autorità italiane non consentono di escludere con certezza che vi sia stata sovracompensozione dei danni; la compatibilità di questo indennizzo con il mercato comune rimane quindi dubbia.

4. La Commissione ricorda inoltre l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, secondo cui, in caso di decisione negativa, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

#### TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità del suo paese sulle misure di cui all'oggetto, ha deciso:

- di considerare compatibili con il mercato comune le misure di indennizzo a favore dei pescatori per le interruzioni delle attività di pesca effettuate tra il 19 giugno e il 19 luglio 2000,
- di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dello stesso articolo<sup>(2)</sup> sulle misure di indennizzo a favore dei pescatori per le interruzioni effettuate nel periodo successivo al 19 luglio 2000 e sulle misure di indennizzo a favore dei molluschicoltori.

#### 1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 26 settembre 2000, ricevuta il 28 settembre, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il testo di un progetto di decreto-legge recante diverse misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

Il testo prevedeva l'istituzione di vari provvedimenti a favore di questi due settori, fra cui, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10, misure di indennizzo a favore dei pescatori e dei molluschicoltori dell'Adriatico, che sono state registrate come aiuto notificato con il numero N 159C/2000.

In seguito, con lettera del 2 ottobre 2000, le autorità italiane hanno trasmesso il testo del decreto-legge (decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2000.

Complementi di informazione sono stati chiesti a quattro riprese alle autorità italiane con lettere del 23 novembre 2000, del 20 febbraio, del 30 maggio e del 5 luglio 2001, cui è stata data risposta con lettere del 5 febbraio, del 2 maggio, del 31 maggio e del 24 luglio 2001.

(<sup>2</sup>) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Tra le informazioni comunicate figuravano in particolare, nella lettera del 5 febbraio 2001, il testo della legge n. 343 del 23 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 2000 (conversione in legge del decreto-legge n. 265), nonché tre decreti del ministero delle Politiche agricole e forestali in data 19 luglio 2000, 8 agosto 2000 e 22 dicembre 2000 in cui figurano varie altre disposizioni relative a queste misure.

Poiché i due decreti in questione sono di applicazione immediata ed è pertanto possibile dare immediata attuazione alle misure di indennizzo, il fascicolo è stato trasferito, il 9 febbraio 2001, nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 12/2001.

#### 2. DESCRIZIONE

Le misure si applicano nel mar Adriatico, nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi nonché negli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto situati sul versante adriatico del compartimento di Gallipoli.

##### 2.1. Misure a favore dei pescatori

Devono essere presi in considerazione due tipi di misure, corrispondenti a due periodi diversi: quello dal 19 giugno al 19 luglio 2000 e un periodo di 44 giorni a partire dal 20 luglio 2000.

###### 2.1.1. Periodo dal 19 giugno al 19 luglio 2000

Le disposizioni di base per l'indennizzo relativo a questo periodo sono contenute nei paragrafi da 7 a 10 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 2000, n. 343 e sono destinate all'indennizzo dei pescatori che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa della presenza delle mucillagini nelle acque del mar Adriatico. Disposizioni di applicazione figurano all'articolo 2 del decreto del 22 dicembre 2000 del ministero delle Politiche agricole e forestali.

Questa misura è rivolta agli armatori di tutte le navi da pesca della zona in questione, ad eccezione di quelli che praticano la pesca oceanica. Affinché una nave ne possa beneficiare la capitaneria di porto deve certificare che essa ha interrotto l'attività di pesca per almeno 10 giorni durante questo periodo.

L'indennità è pari alla perdita di reddito subita durante i giorni di interruzione rispetto al reddito dell'anno precedente per lo stesso periodo, senza superare 7,5 milioni di ITL (3 873 EUR) per le navi inferiori a 10 tsl e 20 milioni di ITL (10 329 EUR) per le navi oltre 10 tsl.

Lo stanziamento di bilancio corrispondente a questa misura è pari a 3 500 milioni di ITL (1,8 milioni di EUR). Le imprese beneficiarie sono circa 1 250.

Sono esclusi dall'applicazione della misura i pescatori che hanno già beneficiato di misure di indennizzo provenienti da altre fonti. La Commissione ricorda a questo proposito di aver considerato compatibili con il mercato comune le misure di indennizzo attuate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito dello stesso fenomeno di presenza delle mucillagini nel corso dell'anno 2000 [decisione comunicata al governo italiano con lettera SG(2001) D/289817 del 17 luglio 2001].

### 2.1.2. Periodo successivo al 19 luglio 2000

Le disposizioni di base per l'indennizzo relativo a questo periodo sono contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 2000, n. 343. Esse sono destinate all'indennizzo di varie categorie di pescatori in conseguenza dell'arresto temporaneo delle attività di pesca effettuato a partire dal 20 luglio 2000 e provocato dalla presenza di mucillagini, che ha avuto anche il fine di tutelare l'incremento della biomassa delle risorse alieutiche nel bacino adriatico. Disposizioni di applicazione figurano nei decreti del ministero delle politiche agricole e forestali del 19 luglio e del 3 agosto 2000.

Secondo il decreto del 19 luglio 2000, la misura è indirizzata ai pescatori che svolgono attività di pesca allo strascico e/o volante, per i quali l'interruzione tecnica presenta carattere obbligatorio, ed eventualmente, su base volontaria, ai pescatori che praticano la pesca con attrezzi da posta e circuizione. Sono escluse da questa misura le navi che praticano la pesca oceanica.

La misura in questione riguarda sia gli armatori che gli equipaggi. Il costo finanziario è pari a 55 000 milioni di ITL (28 405,129 EUR).

2.1.2.1. Gli armatori beneficiano sia di un'indennità calcolata in funzione del tonnellaggio della nave che dell'assunzione a carico dei contributi sociali dovuti dal datore di lavoro.

L'indennità è calcolata in funzione del tonnellaggio della nave ed è la seguente per giorno di arresto:

Categoria di nave ( in tsl)	Importo dell'indennità (in euro)
0 < 25	$4,52 \times \text{tsl} + 20$
25 < 50	$4,30 \times \text{tsl} + 25$
50 < 70	$3,50 \times \text{tsl} + 65$
70 < 100	$3,12 \times \text{tsl} + 88$
100 < 200	$2,74 \times \text{tsl} + 120$
200 e oltre	$2,36 \times \text{tsl} + 177$

Categoria di nave (in GT)	Importo dell'indennità (in euro)
0 < 10	$5,2 \times \text{tsl} + 20$
10 < 25	$4,3 \times \text{tsl} + 30$
25 < 50	$3,2 \times \text{tsl} + 55$
50 < 100	$2,5 \times \text{tsl} + 90$
100 < 250	$2,0 \times \text{tsl} + 140$
250 e oltre	$1,5 \times \text{tsl} + 265$

L'indennità è versata per un massimo di trenta giorni.

L'assunzione a carico dei contributi sociali può invece protrarsi fino a 44 giorni.

2.1.2.2. I marinai imbarcati sulle navi in arresto beneficiano di un'indennità corrispondente al salario minimo garantito per la stessa durata massima di 44 giorni.

### 2.2. Misure a favore dei molluschicoltori

Le disposizioni di base per l'indennizzo dei molluschicoltori sono contenute nel paragrafo 6 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 2000, n. 343 e sono destinate all'indennizzo dei produttori (allevamento o banchi naturali) che hanno subito perdite di reddito a causa della presenza di mucillagini nel mar Adriatico. Disposizioni di applicazione figurano all'articolo 1 del decreto del 22 dicembre 2000 del ministro delle Politiche agricole e forestali.

L'indennizzo è pari al massimo al 30 % della perdita subita rispetto al fatturato dell'anno precedente.

Lo stanziamento di bilancio globale per questa misura è pari a 1 500 milioni di ITL (774 685 EUR). Le imprese beneficiarie sono 34.

Come nel caso dei pescatori, i molluschicoltori che hanno già beneficiato di misure di indennizzo provenienti da altra fonte sono esclusi da questa misura. Analogamente la Commissione ricorda di aver considerato compatibili con il mercato comune le misure di indennizzo attuate a favore di questi produttori dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito dello stesso fenomeno di presenza delle mucillagini nel corso dell'anno 2000 [decisione comunicata al governo italiano con la stessa lettera SG(2001) D/289817 del 17 luglio 2001].

### 3. VALUTAZIONE

Le misure descritte hanno avuto l'effetto di conferire direttamente un vantaggio finanziario ai beneficiari per mezzo di risorse statali; sono destinate ad una determinata categoria di imprese (le imprese di pesca e i molluschicoltori dell'Adriatico) e presentano pertanto carattere selettivo. Esse costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Dati i motivi invocati dalle autorità italiane per l'adozione di queste misure, esse vanno analizzate alla luce dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, a norma del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Configurandosi come aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, esse verranno inoltre analizzate sulla base delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>(3)</sup>, applicabili alla data in cui sono avvenuti i fatti.

#### 3.1. Misure a favore dei pescatori

##### 3.1.1. Periodo dal 19 giugno al 19 luglio 2000

Le indennità previste per questo periodo hanno lo scopo di indennizzare i pescatori costretti ad interrompere la loro attività a motivo della presenza delle mucillagini. Le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione relazioni scientifiche elaborate dal laboratorio di biologia marina dell'università di Bologna e da due istituti, l'ICRAM di Chioggia e l'IRPEM di Ancona e Bari.

<sup>(3)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

Queste descrivono in maniera precisa le modalità di apparizione del fenomeno nel corso della primavera 2000, in particolare a partire da metà maggio, al momento in cui inizia a riscaldarsi l'acqua, e le modalità successive di sviluppo in giugno e di successiva graduale sparizione nel corso del mese di luglio. Queste formazioni mucillaginose sono costituite da aggregati di materie organiche che conferiscono un aspetto gelatinoso all'ambiente marino; possono nascere e svilupparsi in funzione delle condizioni climatologiche e idrologiche. Con la loro consistenza gelatinosa esse si agglomerano sulle reti da pesca e ostacolano il normale svolgimento di questa attività, rendendola addirittura impossibile nei momenti in cui il fenomeno raggiunge la massima intensità.

Il fenomeno delle mucillagini corrisponde dunque perfettamente ad una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

D'altra parte, dato che le indennità previste sono soggette ad un massimale di importo corrispondente, per i giorni di arresto, alla perdita di reddito subita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la misura di indennizzo ha lo scopo di ovviare al danno subito senza che vi sia rischio di sovraccompensazione.

In considerazione di questi elementi la misura deve essere considerata compatibile con il mercato comune.

### 3.1.2. Periodo successivo al 19 luglio 2000

3.1.2.1. Anche per questo periodo le autorità italiane citano il fenomeno delle mucillagini come motivo per l'adozione della misura in oggetto.

Dalle informazioni trasmesse non risulta però che gli arresti avvenuti durante questo periodo siano riconducibili a tale fenomeno. Da una parte, infatti, le relazioni scientifiche summenzionate (paragrafo 3.1) sono tutte anteriori alla data del 19 luglio 2000; d'altra parte le tre brevi note comunicate con lettera del 27 luglio 2001 dalle autorità italiane, note di tenore scientifico e recanti le date del 12 luglio, 26 luglio e 4 settembre 2000, non permettono di collegare un qualsiasi arresto dell'attività di pesca avvenuto in questo periodo al fenomeno delle mucillagini. Si osserva in particolare, nella nota del 26 luglio, che lo scirocco spirato con forte intensità a partire dall'8 luglio ha permesso di disaggregare le formazioni di mucillagini. Se dalla nota del 12 luglio risulta che a questa data l'attività di pesca si trovava ancora in certa misura penalizzata dal fenomeno, è altrettanto vero che nelle altre due note, successive al 19 luglio, non si riscontrano elementi che permettano di qualificare di calamità naturale quanto ancora persisteva del fenomeno delle mucillagini.

Le misure adottate dall'Italia a favore dei pescatori per questo periodo non sembrano dunque poter essere considerate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

3.1.2.2. L'Italia ha inoltre motivato l'arresto di pesca effettuato in questo periodo con l'obiettivo di favorire la tutela della biomassa delle risorse alieutiche.

3.1.2.2.1. A norma del primo comma del punto 2.2.2 delle Linee direttrici, gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad un'operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca, causato da eventi non prevedibili e non ripetitivi, segnatamente per motivi biologici.

L'arresto temporaneo istituito dalle autorità italiane non sembra corrispondere ad una definizione di questo genere.

Da una parte, infatti, esso non sembra far seguito ad un evento imprevedibile paragonabile ad una calamità naturale. La possibilità che l'indennizzo sia connesso ad un fenomeno di questo genere è stata per l'appunto esclusa al paragrafo 3.1.2.1.

D'altra parte, né dalle relazioni scientifiche trasmesse né da altre relazioni risulta che vi sia stato un crollo improvviso e non prevedibile delle risorse alieutiche che avrebbe reso necessaria l'adozione di misure specifiche di ricostituzione delle risorse, come ad esempio un arresto temporaneo.

La Commissione osserva inoltre che in anni precedenti l'Italia aveva già messo in atto misure di risarcimento nel quadro di arresti temporanei comparabili. La Commissione non aveva emesso obiezioni nei confronti delle medesime: per il 1999, le misure analizzate con il numero N 419/99 e oggetto della lettera SG(99) D/7551 del 17 settembre 1999 al governo italiano; per il 1998, le misure analizzate con il numero NN 101/98 e oggetto della lettera SG(99) D/1581 del 23 giugno 1999; per il 1997, le misure analizzate con il numero NN 99/97 e oggetto della lettera SG(97) D/6770 del 6 agosto 1997. Risulta che tali misure siano state applicate anche alla pesca nel mare Adriatico; se ne può pertanto desumere che la misura adottata per l'anno 2000 non presenta carattere non ripetitivo.

Non risulta pertanto che la misura in oggetto possa considerarsi compatibile a norma del primo comma del punto 2.2.2 delle Linee direttrici.

3.1.2.2.2. Sempre a norma del punto 2.2.2, secondo comma, la Commissione dispone della facoltà di considerare una misura di aiuto all'arresto temporaneo come compatibile con il mercato comune previo esame particolare della misura in questione (esame «caso per caso»).

La Commissione avrebbe potuto ritenere che sussistessero le condizioni di compatibilità se l'arresto temporaneo in questione avesse presentato una corrispondenza con quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca<sup>(4)</sup>, ossia nel caso di un evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche [lettera a)] o all'attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi [lettera c)].

L'arresto temporaneo in questione non sembra però corrispondere al caso previsto alla lettera a), poiché, come abbiamo visto in precedenza (paragrafo 3.2.1), durante il periodo in oggetto quanto poteva ancora persistere del fenomeno delle mucillagini non impediva la ripresa dell'attività di pesca.

Esso non sembra neppure corrispondere al caso previsto alla lettera c), poiché le autorità italiane non hanno comunicato alcuna informazione che permettesse di concludere che l'arresto temporaneo si inseriva in un piano di recupero di una risorsa in cui venissero precisati, ad esempio, le specie interessate, l'impatto previsto per la biomassa, le ripercussioni favorevoli previste sulle attività di pesca, ... Le autorità italiane si sono limitate a fornire quattro riferimenti bibliografici senza precisare quali fossero le argomentazioni figuranti in tali opere che avrebbero potuto giustificare le interruzioni tecniche in questione, sebbene fossero state a ciò espressamente invitate dalla Commissione (lettera del 5 luglio 2001).

<sup>(4)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

L'arresto temporaneo in questione non sembra dunque poter essere considerato compatibile con il mercato comune a norma del punto 2.2.2 delle Linee direttrici.

3.1.2.3. Le misure d'indennizzo in oggetto, che hanno avuto l'effetto di diminuire i costi di produzione normalmente a carico delle imprese interessate, presentano il carattere di aiuti al funzionamento.

Secondo il principio generale enunciato al punto 1.2 delle Linee direttrici, gli aiuti al funzionamento nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono incompatibili con il mercato comune salvo eccezioni debitamente giustificate. Di conseguenza, sulla base delle argomentazioni presentate dalle autorità italiane gli aiuti adottati a favore dei pescatori dell'Adriatico per il periodo successivo al 19 luglio 2000 non risultano giustificati sulla base delle Linee direttrici relative a questo settore di attività.

### 3.2. Misure a favore dei molluschicoltori

Le indennità previste hanno l'obiettivo di indennizzare i molluschicoltori (allevamento o banchi naturali) che hanno subito perdite di reddito a causa del fenomeno delle mucillagini.

Le relazioni scientifiche già citate (cfr. *supra* paragrafo 3.1.1) descrivono l'effetto delle mucillagini sui molluschi. Questi aggregati di materie organiche hanno effetto anossico sull'ambiente marino (diminuzione del tasso d'ossigeno nell'acqua), con conseguente mortalità delle specie sedentarie, fra cui segnatamente i molluschi.

Questo fenomeno esercita pertanto un duplice effetto sull'attività dei molluschicoltori: da una parte, per quelli che praticano la pesca sui banchi naturali, impedisce il normale svolgimento dell'attività, e d'altra parte è causa di mortalità per i molluschi sia di allevamento che cresciuti spontaneamente sui banchi naturali. Esso corrisponde pertanto, anche sotto questo profilo, ad una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

L'indennità prevista è fissata al 30 % del fatturato dell'anno precedente, entro un limite di 300 milioni di ITL (154 937 EUR) per impresa.

L'indennità è destinata a porre rimedio alle perdite causate da una calamità naturale (le mucillagini). Di conseguenza questa misura potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

Tuttavia le informazioni trasmesse dalle autorità italiane non permettono di concludere con certezza che non vi è stata sovraccompensazione dei danni. Non è stato infatti provato che l'importo pari al 30 % del fatturato relativo all'anno precedente non superi l'importo dei danni subiti dai produttori a causa del fenomeno. Per questo motivo persistono dubbi circa

la compatibilità di questa misura con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

### 4. DECISIONE

4.1. Considerati questi elementi, la Commissione ha deciso di ritenere compatibili con il mercato comune le misure di aiuto attuate, in conseguenza del fenomeno delle mucillagini, a favore dei pescatori per il periodo dal 19 giugno al 19 luglio 2000 e a favore dei molluschicoltori per le perdite di reddito subite.

La Commissione deplora tuttavia che l'Italia abbia dato attuazione a queste misure d'aiuto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

4.2. Per contro, nel caso degli aiuti a favore dei pescatori per il periodo successivo al 19 luglio 2000, in questa fase della valutazione preliminare quale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità d'applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, esistono seri dubbi circa la compatibilità delle misure in questione con le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura e, dunque, con il trattato CE.

Analogamente, persistono dubbi circa la compatibilità dell'indennizzo concesso ai molluschicoltori con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni, nell'ambito del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto in questione, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari delle misure che sono già state attuate.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale*, nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Tutti i suddetti interessati saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.»

**Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia**

(2002/C 25/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Lorient (Lann Bihoué) e Lione (Saint-Exupéry), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 188 del 28 giugno 1996 e modificati il 29 maggio 2001 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 154), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:
  - *Relativamente al numero di frequenze minime*

I servizi devono essere gestiti per tutto l'anno.

Il servizio deve essere garantito almeno in ragione di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

I servizi non devono prevedere scali intermedi tra Lorient (Lann Bihoué) e Lione (Saint-Exupéry).
  - *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta*

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di 30 posti. Gli aeromobili devono essere dotati di servizi igienici e deve essere offerto ai passeggeri un servizio bevande a bordo.
  - *Relativamente agli orari*

Durante la settimana, gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata e permettere una permanenza di almeno 8 ore a Lione e di almeno 7 ore a Lorient.
  - *Relativamente alla politica commerciale*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.
  - *Relativamente alla continuità del servizio*

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ogni stagione aeronautica IATA, anno il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3% dei voli previsti. Il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.
3. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiranno, a decorrere dall'11 aprile 2002, quelli relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Lorient (Lann Bihoué) e Lione (Saint-Exupéry), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 188 del 28 giugno 1996 e modificati il 29 maggio 2001 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 154).

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2715 — E.ON/Oberösterreichische Ferngas AG/Jihočeská)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 25/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 17 gennaio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese E.ON AG («E.ON») e Oberösterreichische Ferngas AG («OFG») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo congiunto dell'impresa Jihočeská plynárenská a.s. («JCP»), Repubblica ceca.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- E.ON: generazione, distribuzione e fornitura di elettricità; fornitura di gas e acqua ai consumatori finali,
- OFG: fornitura di gas ai consumatori finali, gestione della rete del gas in Austria,
- JCP: fornitura di gas ai consumatori finali, gestione della rete del gas nella Repubblica Ceca.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2715 — E.ON/Oberösterreichische Ferngas AG/Jihočeská, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2640 — Nestlé/Schöller)**

(2002/C 25/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 22 gennaio 2002, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa svizzera Nestlé SA, società madre del gruppo Nestlé (qui di seguito «Nestlé») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme del gruppo suddetto tedesco Schöller mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- l'impresa Nestlé: attività internazionali nel settore dell'alimentazione e delle bevande,
- il gruppo Schöller: produzione e vendita di gelati e di prodotti surgelati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2640 — Nestlé/Schöller, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 25 E

(2002/C 25/08)

Questi testi sono disponibili su:

**EUR-Lex:** <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
<b>Commissione</b>		
2002/C 25 E/01	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) [COM(2001) 449 def. — 2001/0179(COD)] (1)	1
2002/C 25 E/02	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea [COM(2001) 524 def. — 2000/0187(COD)] (1)	468
2002/C 25 E/03	Proposta modificata di decisione del consiglio recante modifica della decisione 1999/733/CE del Consiglio, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [COM(2001) 613 def. — 2001/0213(CNS)]	471
2002/C 25 E/04	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) [COM(2001) 555 def. — 2001/0018(COD)]	472
2002/C 25 E/05	Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale [COM(2001) 569 def. — 2001/0228(CNS)]	474
2002/C 25 E/06	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 [COM(2001) 530 def./2 — 2001/0240(CNS)]	478
2002/C 25 E/07	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo [COM(2001) 559 def. — 2001/0233(CNS)]	494

2002/C 25 E/08	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [COM(2001) 570 def. — 2001/0231(CNS)]	495
2002/C 25 E/09	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def. — 2001/0235(COD)] <sup>(1)</sup>	496
2002/C 25 E/10	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def. — 2001/0236(COD)] <sup>(1)</sup>	506
2002/C 25 E/11	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo [COM(2001) 564 def. — 2001/0237(COD)] <sup>(1)</sup>	512
2002/C 25 E/12	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) [COM(2001) 567 def. — 2001/0230(CNS)]	526
2002/C 25 E/13	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 [COM(2001) 584 def. — 2001/0244(COD)] <sup>(1)</sup>	531
2002/C 25 E/14	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [COM(2001) 703 def. — 2001/0277(COD)] <sup>(1)</sup>	536
2002/C 25 E/15	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [COM(2001) 704 def. — 2001/0278(CNS)] <sup>(1)</sup>	538

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

**RETTIFICHE****Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 18 del 22 gennaio 2002)*

(2002/C 25/09)

A pagina 4, seconda colonna:

*anziché:* «**N. dell'aiuto:** N 724/01»,*leggi:* «**N. dell'aiuto:** N 724/2000».